



Città di
San Severino Marche

Piazza del Popolo, 45 - Cap 62027
Provincia di Macerata
Tel. 0733 6411 - Fax 0733 641240
Codice fiscale e partita IVA 00119580439

www.comune.sanseverinomarche.mc.it

San Severino Marche, cod. 047 MC 043

**COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE N. 342 del 21-12-2017**

Oggetto:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. PROROGA TECNICA NELLA MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA DAL 01/01/2018 AL 31/05/2018 ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER ANNI TRE DAL 01/06/2018 AL 31/05/2021 MEDIANTE PROCEDURA DI GARA APERTA EX ART. 60 D.LGS N 50/2016.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di dicembre, alle ore 12:30, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale, nelle persone dei signori:

PIERMATTEI ROSA	SINDACO	P
MESCHINI GIOVANNI	VICE-SINDACO	A
ANTOGNOZZI TARCISIO	ASSESSORE-CONSIGL.	P
BIANCHI SARA CLORINDA	ASSESSORE-CONSIGL.	P
BIANCONI VANNA	ASSESSORE-CONSIGL.	P
PAOLONI PAOLO	ASSESSORE-CONSIGL.	P

Assegnati n. 6. In carica n. 6. Assenti n. 1. Presenti n. 5.

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Scuderini Venanzio

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra PIERMATTEI ROSA, nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta comunale alla discussione sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta n. 376/2017, predisposta dal Responsabile del Procedimento, che di seguito si riporta integralmente:

=====

PREMESSO che:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla Pubblica amministrazione, a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area delle responsabilità della Pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;
- le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitoli, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte del mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, giovare della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n. 792/1984 e ora prevista dall'art. 109, comma 2, lett. b) del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209;

CONSIDERATO che

- l'apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare la necessità del Comune e di sottoporre all'Ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
- consolidata giurisprudenza civile e amministrativa ha altresì evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi, qualora le stesse non dispongano al loro interno delle professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;

VISTO

che risulta opportuno, per le sopra esposte ragioni, provvedere al conferimento di un incarico di brokeraggio assicurativo allo scopo di avvalersi di una collaborazione qualificata finalizzata alla stipula di contratti assicurativi più convenienti ed idonei a soddisfare l'interesse pubblico dell'Ente ed effettivamente rispondenti alle esigenze di questo Comune;

CONSIDERATO che:

- l'assistenza e la consulenza di un Broker è opportuna e conveniente per l'Amministrazione Comunale, anche perché le prestazioni del Broker non costituiscono un costo per l'Ente, in quanto i costi sono già compresi nei premi corrisposti alle compagnie con cui verranno stipulate le nuove polizze, in quanto corrispondono ai compensi e/o alle provvigioni spettanti e percepiti dalle agenzie di assicurazioni in caso di assenza di broker;

VISTA la sentenza della Corte di Cassazione del 16 marzo 2005, in cui chiaramente si esplicita: "Si ritiene che sia legittimo il ricorso, da parte della P.A. o di un Ente Pubblico, al broker, in quanto vale a garantirli ed assisterli nella stipula del contratto di assicurazione, e che l'attività del broker sia compatibile con le procedure ad evidenza pubblica...";

DELIBERA DI GIUNTA n. 342 del 21-12-2017 - Pag. 2 - COMUNE SAN SEVERINO MARCHE



VISTA la sentenza n. 179/2008 della Corte dei Conti, che esplicita “La remunerazione del broker non è un costo aggiuntivo”.

PRESO ATTO che:

- con precedente determinazione n. 286 del 24/04/2012, a seguito di gara informale con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il servizio di brokeraggio assicurativo veniva affidato, per il periodo 01/01/2012-31/12/2015 alla ditta Aon s.p.a., con sede legale in Milano, via Ponti n 8/10 e sede operativa in Ancona, via Girombelli n 6, con possibilità di rinnovare il contratto per un ulteriore anno;
- con successiva determinazione n. 716/2015 si è provveduto ad affidare per un ulteriore anno tale servizio di brokeraggio ad AON spa, così come previsto dal contratto Rep. 4947 del 02/04/2012;

CONSIDERATO che

- a seguito dei recenti eventi sismici, che hanno interessato il Centro Italia, l’attività degli uffici comunali è stata totalmente assorbita dalla gestione dell’emergenza e non è stato possibile procedere, con l’opportuna tempistica, ad avviare la procedura per il nuovo affidamento del servizio suindicato, tanto che si è dovuto disporre una proroga del contratto in essere fino al 31/12/2017, come da proposta dal broker assicurativo AON spa;

VERIFICATO l’approssimarsi della scadenza del servizio di brokeraggio assicurativo in corso e la necessità di riaffidare il servizio medesimo;

PRESO ATTO

che vari operatori economici qualificati hanno manifestato interesse all’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo in favore del Comune di San Severino Marche;

RILEVATA

pertanto la necessità di provvedere al conferimento di un incarico di brokeraggio assicurativo allo scopo di avvalersi di una collaborazione qualificata finalizzata alla stipula di contratti assicurativi più convenienti ed idonei a soddisfare l’interesse pubblico dell’Ente ed effettivamente rispondenti alle esigenze di questo Comune;

VALUTATO che

- le risorse interne non sono sufficienti per lo svolgimento in economia del servizio di cui trattasi, non disponendo oltretutto l’Ente della necessaria professionalità;
- la migliore procedura per la scelta del contraente, che rispetti i criteri fissati dalla legge e che garantisca inoltre la massima concorrenza, parità di trattamento e trasparenza nella procedura di affidamento, può essere individuata in una procedura di selezione aperta, da effettuare previa pubblicazione di un bando di gara;

DATO ATTO

che sono in fase di definizione e di stipula nuove polizze assicurative, volte ad integrare quelle attualmente in essere, come quelle (es. All Risk Opere d’Arte) a tutela del patrimonio artistico e culturale del quale il Comune di San Severino Marche è dotato;



CONSIDERATO che

- allo stato non è possibile definire con completezza l'elenco delle polizze che verranno stipulate dal Comune e di conseguenza non è possibile individuare l'esatto importo da porsi a base di gara, costituito dalle provvigioni percepite sulle polizze;
- in ogni caso l'incarico non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Ente, in quanto le provvigioni spettanti al broker sono ricomprese nel costo delle varie polizze assicurative sottoscritte o da sottoscrivere con le compagnie di assicurazione;

VISTI

i tempi tecnici necessari per indire ed espletare una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, non potendo sospendere servizi come quelli oggetto della presente proposta, si ritiene indispensabile approvare una proroga tecnica del contratto in essere con la Aon s.p.a. di mesi 5 (cinque), dal 01/01/2018 al 31/05/2018;

VISTO il Decreto di nomina a Responsabile dell'Area Amministrativa n. 76/13 del 31/10/2014;

VISTO quanto sopra premesso, si propone di deliberare in merito.

Il Vice Segretario Generale
Responsabile dell'Area Amministrativa

F.to avv. Pietro Tapanelli

=====

Ritenuto che la stessa risponde ai fini di questa Amministrazione Comunale, che intende adottarla nel suo contenuto;

Visto il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50;

Atteso che dal presente atto non risultano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e quindi non necessita del parere di regolarità contabile;

Visto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, è stato espresso il seguente parere:

- parere favorevole sulla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- 1) Di approvare la premessa come parte sostanziale ed integrante del presente atto.



- 2) Di approvare, nelle more dei tempi tecnici necessari per la predisposizione degli atti e della procedura di gara per l'individuazione del nuovo affidatario, una proroga tecnica del contratto stipulato con la ditta Aon s.p.a., con sede legale in Milano, via Ponti n 8/10 e sede operativa in Ancona, via Girombelli n 6, per l'espletamento del servizio di brokeraggio assicurativo di 5 (cinque) mesi, dal 01/01/2018 al 31/05/2018.
- 3) Di procedere all'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo di anni 3 (tre), dal 01/06/2018 al 31/05/2021 alle condizioni riportate nel Capitolato speciale allegato al presente atto.
- 4) Di stabilire che l'affidamento del servizio suindicato avverrà mediante procedura aperta ex art. 60 D.lgs. n 50/2016 s.m.i., selezionando la migliore offerta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 D.lgs n 50/2016 s.m.i. .
- 5) Di approvare il Capitolato speciale allegato al presente atto, a costituirne parte integrante e sostanziale.
- 6) Di demandare a successivo atto la specificazione delle polizze stipulate dal Comune e la conseguente quantificazione del valore dell'affidamento del servizio per il periodo di riferimento.
- 7) Di nominare quale Responsabile Unico del procedimento il Responsabile dell'Area Amministrativa, al quale viene demandata l'adozione di ogni atto necessario alla predisposizione della proroga tecnica e dell'indizione della procedura di gara.
- 8) Di dare atto che l'incarico non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Ente in quanto le provvigioni spettanti al broker sono ricomprese nel costo delle varie polizze assicurative sottoscritte o da sottoscrivere con le compagnie di assicurazione, come meglio evidenziato in premessa.

=====

Inoltre la Giunta Comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

=====



Pareri sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Parere di REGOLARITA' TECNICA: si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio
F.to TAPANELLI PIETRO

Parere di REGOLARITA' CONTABILE: si esprime parere

Il Responsabile del Servizio
F.to

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to PIERMATTEI ROSA

Il Segretario Generale
F.to Scuderini Venanzio

Prot. N. 5920

li 02-03-18

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, con contemporanea comunicazione, in elenco, ai Capigruppo Consiliari.

Il Funzionario
F.to TAPANELLI PIETRO

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario
TAPANELLI PIETRO

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 02-03-18 al 16-03-18 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, _____

Il Funzionario
F.to

La presente deliberazione, non sottoposta a controllo, è divenuta esecutiva per decorrenza del periodo di pubblicazione per 10 giorni ai sensi dell'art. 134 -comma 3- del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Li, _____

Il Funzionario
F.to